

SPORT - 2021

REGISTRO CONI: SENZA ATTIVITA' SPORTIVA E DIDATTICA SEI FUORI!

01. NOZIONE

Il **Registro** è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "**il riconoscimento ai fini sportivi**" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Il **Collegio di Garanzia dello Sport** costituisce, principalmente, l'organo di giustizia sportiva di ultimo grado.

In questa Scheda ci occupiamo della rilevantissima **decisione n. 29/2021** che rischia di procurare un notevole sconquassa nel mondo sportivo

02. Gli atti propedeutici alla decisione 29/2021

Con ricorso 52/2020 la Armony Line ASD presentava richiesta di annullamento della delibera della **Giunta Nazionale del CONI n. 129 del 14 maggio 2020**, comunicata a mezzo email il successivo 27 maggio, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente ed è stato confermato il provvedimento del **Segretario Generale n. 5/2020** del 6 marzo 2020, con cui era stata disposta **la nullità dell'iscrizione della medesima Associazione Sportiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Nel giudizio, ai sensi dell'art. 61, comma 3, è intervenuta la Procura Generale dello Sport, che ha concluso per il rigetto del ricorso, rimettendosi alla decisione del Collegio.

03. La decisione 29/2021

La decisione in data 16 ottobre 2020, depositata in data **29 marzo 2021** appare di grandissima rilevanza poiché, a mente della medesima si desume che ASD e SSD vedranno preclusa la strada del riconoscimento sportivo qualora non siano in grado di dimostrare l'esercizio congiunto di attività sia sportive che didattiche.

In attesa del nuovo Registro che troverà evidenza nel 2022, l'iscrizione al Registro Coni è l'unica certificazione che consente ad esempio di godere delle norme privilegiate della legge 398/1991.

Tant'è, il regolamento di funzione del Registro (*deliberazione 1574/2017*) prevede all'articolo 3 i requisiti di iscrizione disponendo, tra l'altro:

"L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 detta Legge 289/2002... che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti

- a) abbiano sede legate in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;*
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello....;*
- d) ...*
- e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;***
- f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. ...*

Proprio l'evidenziata **lettera e)** è dirimente nella questione.

La Giunta, nel corpo della decisione rileva:

"Secondo la ricorrente, la nozione di attività sportiva dovrebbe essere intesa in un senso ampio e comprensivo, onde, anche a voler applicare il nuovo Regolamento, ai fini della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro non si richiederebbe la

sussistenza congiunta di attività sportiva e attività didattica, essendo sufficiente la sussistenza di una sola di esse."

Ma rileva, al contrario:

"L'interpretazione sostenuta dalla ricorrente – e conseguentemente il motivo di ricorso – è infondata, ponendosi in contrasto letterale con il testo dell'art. 3 del Regolamento 2017, nel quale si richiede espressamente lo svolgimento da parte dell'Associazione richiedente l'iscrizione al Registro di entrambe le attività, sportiva e didattica. E non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione "e" come un "e/o", reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività."

E. aggiunge la giunta,

*"la citata disposizione attesta la necessarietà della persistenza, ai fini della validità dell'iscrizione, **di tutti i presupposti stabiliti dall'art. 3 cit.** Dalla sua lettura non si ricava – come sostiene la ricorrente – che solo in mancanza di tutti i presupposti si proceda alla dichiarazione di nullità, bensì esattamente l'opposto: cioè, che **anche la mancanza di uno solo di quei presupposti comporti l'effetto della nullità.**"*

Quindi nessuna associazione o società sportiva, secondo la Giunta, dovrebbe limitarsi allo svolgimento di un'attività esclusivamente didattica, dovendo appunto praticare congiuntamente anche attività sportive: questo al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro CONI e, pertanto, il c.d. **riconoscimento sportivo**. necessario per fruire delle importanti agevolazioni fiscali e semplificazioni ad esse dedicate, non essendo sufficiente la mera partecipazione ad un campionato federale senza disporre anche del settore giovanile o la semplice organizzazione di corsi di avviamento allo sport senza partecipare e/o organizzare manifestazioni e/o tornei e/o gare agonistiche riconosciute dal proprio organismo di affiliazione.